Kantonsamtsblatt
Fegl uffizial chantunal
Foglio ufficiale cantonale

eKAB-Nr.: 00.104.673
Stelle: Regierung Graubünden
Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten
Veröffentlicht: 13.06.2024

Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA)

Il testo della revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA) del 14 febbraio 2024, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 21 febbraio 2024 nel Foglio ufficiale cantonale (n. eFUC 00.097.087).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 21 maggio 2024. Il 10 giugno 2024 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA) del 14 febbraio 2024 con effetto al 1° luglio 2024.

In nome del Governo
Il Presidente: Jon Domenic Parolini
Il Cancelliere: Daniel Spadin

© 2024 Kanton Graubünden

Kantonsamtsblatt
Fegl uffizial
Foglio ufficiale

eKAB-Nr.: 00.097.087
Stelle: Grosser Rat Graubünden
Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Fakultative Referenden
Veröffentlicht: 21.02.2024

Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati, LCA)

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2024

Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati, LCA)

Modifica del 14 febbraio 2024

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	–
Modificato:	432.000 | **506.000** | 542.100
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 87 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del 10 ottobre 2023,

© 2024 Kanton Graubünden

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati, LCA)" CSC 506.000 (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 11 cpv. 2

[2] L'elenco degli ospedali comprende:

b) **(modificata)** i mandati di prestazioni conferiti ai singoli istituti sulla base di gruppi di prestazioni mediche, nonché eventuali oneri e condizioni correlati;

c) **(nuova)** le prestazioni di formazione che gli ospedali nel Cantone devono fornire nel settore della formazione pratica di infermieri diplomati.

Art. 29 cpv. 5 (nuovo), cpv. 6 (nuovo)

[5] Nei mandati di prestazioni esse possono definire in particolare le prestazioni di formazione da fornire secondo le direttive del Cantone.

[6] Se la regione di assistenza sanitaria non definisce le prestazioni di formazione da fornire, di tale definizione si occupa il Governo.

Art. 38 cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

[3] Nei mandati di prestazioni esse definiscono in particolare le prestazioni di formazione da fornire secondo le direttive del Cantone.

[4] Il Governo può conferire un corrispondente mandato di prestazioni a servizi di cura e assistenza a domicilio.

Art. 45a (nuovo)

Sussidi a fornitori di prestazioni per la formazione pratica nelle professioni infermieristiche

© 2024 Kanton Graubünden

[1] Il Cantone concede agli ospedali e alle case per anziani e di cura nel Cantone nonché ai servizi di cura e assistenza a domicilio e agli infermieri diplomati riconosciuti un sussidio pari almeno al 50 per cento dei costi di formazione non coperti delle prestazioni computabili nella formazione pratica di:

a) studenti che seguono la formazione di infermiere diplomato SUP;
b) studenti che seguono la formazione di infermiere diplomato SSS;
c) studenti che seguono la formazione di operatore sociosanitario AFC.

[2] Il Gran Consiglio fissa annualmente nel preventivo il credito globale per i sussidi ai fornitori di prestazioni per la formazione pratica nelle professioni infermieristiche conformemente al capoverso 1.

[3] L'Ufficio determina le prestazioni computabili per ogni ospedale e per ogni casa per anziani e di cura nonché per ogni servizio di cura e assistenza a domicilio e per ogni infermiere diplomato riconosciuto. Nel fare questo tiene conto del risultato del calcolo delle capacità di formazione degli ospedali e delle case per anziani e di cura, dei servizi di cura e assistenza a domicilio e degli infermieri diplomati nonché del piano di formazione da loro allestito.

[4] I sussidi per i costi di formazione non coperti vengono corrisposti ai fornitori di prestazioni per le prestazioni di formazione da loro effettivamente fornite.

[5] Per ogni categoria di fornitori di prestazioni conformemente al capoverso 1 l'Ufficio fissa i costi di formazione non coperti medi per le singole formazioni. Nel fare questo tiene conto delle raccomandazioni intercantonali.

[6] Sono considerati costi di formazione non coperti i costi per i quali gli ospedali e le case per anziani e di cura nonché i servizi di cura e assistenza a domicilio e gli infermieri diplomati riconosciuti non ricevono alcuna retribuzione, segnatamente a seguito dei prezzi e delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 45b (nuovo)

Sussidi per cicli di formazione nonché per corsi di formazione e perfezionamento professionale nel settore delle cure

[1] Il Cantone può concedere agli offerenti di cicli di formazione nonché di corsi di formazione e perfezionamento professionale per collaboratori sanitari e personale di cura ausiliario un sussidio ai costi se le offerte:

a) non possono essere gestite in modo tale da coprire i costi; e
b) sono idonee a fornire un contributo alla copertura del fabbisogno di personale di cura.

II.

1.

L'atto normativo "Legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale (LISS)" CSC 432.000 (stato 1 agosto 2014) è modificato come segue:

Art. 15a (nuovo)

Altri sussidi

[1] Il Cantone può concedere al Centro di formazione in campo sanitario e sociale altri sussidi a favore della promozione della formazione di personale attivo nel settore della medicina umana i quali devono essere utilizzati in particolare per le prestazioni seguenti:

a) per diversificare l'offerta di formazione;
b) per misure di selezione e di accesso;
c) per ottimizzare il contesto di apprendimento;
d) per misure volte a contenere il più possibile l'interruzione della formazione;
e) per progetti di marketing di cicli di formazione.

Titolo dopo Art. 18 (nuovo)

3a. Contributi di sostegno a favore di studenti nel settore delle cure

Art. 18a (nuovo)

Presupposti e procedura

[1] Il Cantone concede a studenti del ciclo di formazione in cure infermieristiche SSS o del ciclo di studi in cure infermieristiche SUP contributi a garanzia del loro sostentamento (contributi di sostegno), se tali studenti:

a) hanno computo i 23 anni; oppure

b) devono adempiere ad obblighi di mantenimento in qualità di genitori.

Art. 18b (nuovo)

Obbligo di collaborare al procedimento

1 Il richiedente è tenuto a comunicare in modo completo e veritiero all'organo esecutivo tutti i fatti rilevanti per la concessione dei contributi di sostegno e a inoltrare la documentazione necessaria.

2 Chi riceve o deve rimborsare contributi di sostegno comunica senza indugio all'organo esecutivo ogni modifica di fatti rilevanti ai fini della concessione o della richiesta di restituzione di contributi.

Art. 18c (nuovo)

Esclusione e richiesta di restituzione

1 Chi viola in modo grave o ripetuto l'obbligo di collaborare previsto dall'articolo 18b può essere escluso dall'ulteriore diritto a contributi.

2 La richiesta di restituzione di contributi di sostegno viene disposta se i contributi sono stati ottenuti fornendo indicazioni non veritiere oppure tacendo fatti rilevanti.

3 In casi di rigore è possibile rinunciare del tutto o in parte alla richiesta di restituzione.

Art. 28 (nuovo)

Disposizioni a tempo determinato

1 L'articolo 18a fino all'articolo 18c sono limitati alla validità della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche[1]).

2.

L'atto normativo "Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP)" CSC 542.100 (stato 1 gennaio 2024) è modificato come segue:

© 2024 Kanton Graubünden

Art. 19e cpv. 1 (modificato), cpv. 2

Limitazione dell'autorizzazione di fornitori di prestazioni **(titolo modificato)**

1 Il Governo è competente per la limitazione del numero di fornitori di prestazioni conformemente all'articolo 55a seg. LAMal[2]) e all'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale[3]).

2 Esso può:

b) **(modificata)** sospendere il rilascio di autorizzazioni a medici dei campi di specializzazione medica che presentano un aumento dei costi al di sopra della media ai sensi dell'articolo 55a capoverso 6 LAMal;

c) **(nuova)** sospendere il rilascio di autorizzazioni a fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettera d^{bis} LAMal in caso di un aumento straordinario dei costi annui per le prestazioni di cura secondo l'articolo 55b LAMal.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente: *Franz Sepp Caluori*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 21 febbraio 2024

Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2024

© 2024 Kanton Graubünden

[1] RS 811.22
[2] RS 832.10
[3] RS 832.107

© 2024 Kanton Graubünden